



Ordinanza N. 3 del 28/03/2024 del Reg. Ordinanze

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA -TRATTO URBANO DI VIA FELICE GENNASIO NELLA ZONA COMPRESA TRA LA CHILOMETRICA 286+663 FINO A GIUNGERE ALLA CHILOMETRICA 287+500 PER "LAVORI DI REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI SU TRATTO DI STRADA DENOMINATO EX S.S. N° 19 NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO" 1° LOTTO

IL SINDACO

PREMESSO che:

In data 23/10/2023 con delibera di Giunta Comunale n° 89 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione marciapiedi su tratto di strada denominato ex S.S. n° 19 nel tratto ricadente nel comune di Figline Vegliaturo" 1° Lotto;

In data 27/12/2023 con determina n° 617/RG sono stati affidati all'Impresa Grano Paolo i "Lavori di realizzazione marciapiedi su tratto di strada denominato ex S.S. n° 19 nel tratto ricadente nel comune di Figline Vegliaturo" 1° Lotto, da realizzarsi nel tratto urbano di Via Felice Gennasio nella zona compresa tra la chilometrica 286+663 fino a giungere alla chilometrica 287+500;

VISTA la necessità di regolamentare il traffico durante l'esecuzione delle lavorazioni al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza degli utenti della strada;

RITENUTO necessario, per la pubblica sicurezza, adottare modifiche alla viabilità;

ATTESO che per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza occorre, dal giorno 03/04/2024 per la durata di trenta giorni,

- Delimitare correttamente ed adeguatamente le zone interessate dalle lavorazioni istituendo un restringimento parziale della carreggiata, garantendo in ogni caso il doppio senso di circolazione e allo stesso tempo la sicurezza per gli utenti della strada, per il tratto urbano di Via Felice Gennasio nella zona compresa tra la chilometrica 286+663 fino a giungere alla chilometrica 287+500;

PRESO ATTO che tale provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto;

VISTI l'art. 5 comma 3, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. delle norme che regolamentano la circolazione stradale, che da facoltà ai Comuni di adottare provvedimenti in merito alla circolazione stradale nel territorio di competenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. del 16/12/1992 n. 495 e successive s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 28.05.2001 n. 311;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; gli artt. 68, 69 e 141 bis del T.U.L.P.S.; l'art. 9 bis del DPR 616/77;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:

l'adozione dei seguenti provvedimenti e prescrizioni

- all'impresa esecutrice dei lavori di istituire il restringimento della carreggiata destra in direzione Cosenza, per il tratto urbano di Via F. Gennasio nella zona compresa tra la chilometrica 286+663 fino a giungere alla chilometrica 287+500, dal giorno 03/04/2024 per trenta giorni, garantendo in ogni caso il doppio senso di circolazione e allo stesso tempo la sicurezza per gli utenti della strada;
- All'impresa che eseguirà i lavori di predisporre l'apposizione della segnaletica verticale stradale occorrente;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- 1) All' ANAS
- 2) All'Ufficio Tecnico per quanto di competenza;
- 3) All'impresa esecutrice dei lavori Grano Paolo con sede a Piane Crati Via Rizzuso;
- 4) Al comando dei Carabinieri territorialmente competente;
- 4) Alla Polizia Locale del territorio;
- 5) Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione All'Albo Pretorio online di questo Comune.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3, IV comma della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i, contro la predetta Ordinanza , entro 60 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio Online, è ammesso ricorso, alternativamente:

- Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma di quanto previsto all'Art.37, comma 3, del D.Lvo 30 Aprile 1992, n°285/92 e s.m.i., con le modalità e secondo la procedura prevista all'Art.74 D.P.R 16 Dicembre 1992 e s.m.i,
- In applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, al TAR della Calabria;
- Nel termine di 120 giorni è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199;

Dalla Residenza Municipale, li 28/03/2024

IL SINDACO
(avv. Fedele Adamo)

